

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 231

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro delle finanze

(GALLO)

col Ministro del commercio con l'estero

(BARATTA)

col Ministro *ad interim* dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BARATTA)

e col Ministro per la funzione pubblica

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994,  
n. 270, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'avvenuta ultimazione delle operazioni di liquidazione delle attività svolte dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno entro il termine del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha posto in luce una serie di difficoltà derivanti spesso da una troppo generica formulazione delle disposizioni normative che, se non hanno impedito l'ultimazione della liquidazione, costituiscono senz'altro un serio ostacolo all'avvio, a partire dal 1° gennaio 1994, dell'intervento ordinario nelle aree depresse dell'intero territorio nazionale, che le amministrazioni subentrate nelle competenze dei cessati organismi dell'intervento straordinario si trovano a dover attuare con immediatezza.

È peraltro di tutta evidenza la necessità e l'urgenza - soprattutto nell'attuale situazione economica ed occupazionale - di disposizioni normative che permettano a questo nuovo intervento di prendere forma e concretizzarsi.

Proprio perchè la nuova politica di intervento nelle aree depresse deve attuarsi in modo concreto, chiaro e trasparente, si è ritenuto di dover preliminarmente fornire, con l'articolo 1, la definizione normativa del concetto di «aree depresse», nonché degli istituti della «programmazione negoziata» dell'«accordo», del «contratto», e dell'«intesa» di programma.

Con l'articolo 2, si precisa l'esatta portata delle disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, assicurando in tal modo, soprattutto sotto il profilo occupazionale, l'operatività degli strumenti programmatico-contrattuali di cui all'articolo 1 recentemente stipulati.

L'articolo 3 contiene una disposizione volta a consentire che ai progetti immediatamente eseguibili finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e non revocati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si applichino le procedure previste per gli altri progetti FIO, ai fini della loro prosecuzione e completamento.

L'articolo 4 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 398 del 1993, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493; la norma si è resa necessaria innanzitutto per eliminare ogni incertezza e fornire un quadro organico della procedura di revoca dei finanziamenti relativi agli investimenti compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE.

L'urgenza della disposizione è data inoltre dall'esigenza che i fondi derivanti dalle revoche già effettuate e da quelle da effettuare (che si riferiscono ad interventi da lungo tempo previsti ma mai iniziati) si rendano disponibili per interventi immediatamente cantierabili.

L'articolo 5 disciplina l'attività residua del commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in relazione alle autorizzazioni per l'assunzione di impegno già adottate dalle amministrazioni subentranti entro il 31 dicembre 1993.

Con l'articolo 6 si detta una norma che consente, mediante regolamento, che si dia inizio alle funzioni in materia di politica comunitaria attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

L'articolo 7 contiene norme di dettaglio per la sistemazione del personale dei soppressi organismi del Mezzogiorno.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 8 disciplina le modalità di funzionamento del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

L'articolo 9 prevede che le disponibilità esistenti per l'attuazione degli interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, confluiscono in un'apposita sezione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

L'articolo 10 detta disposizioni in materia fiscale. In particolare, viene disciplinata

l'applicabilità delle disposizioni in materia di esenzioni dall'ILOR di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per gli stabilimenti industriali che siano divenuti atti all'uso anteriormente al 15 aprile 1993, nonché, sempre in materia di esenzione dall'ILOR, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, alle imprese costituite in forma societaria anteriormente al 15 aprile 1993.

Non si è ritenuto di dover procedere alla stesura della relazione tecnica in quanto il provvedimento, contenendo prevalentemente disposizioni di natura interpretativa e procedimentale, non comporta oneri.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 4, e 8 marzo 1994, n. 155.

*Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1994.*

**Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di avviare l'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Definizioni)*

1. Ai fini di una corretta attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, si intende:

*a)* per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

*b)* per «programmazione negoziata» la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

c) per «accordo di programma» l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per «contratto di programma» il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

e) per «intesa di programma» l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi e contratti di programma da stipulare.

#### Articolo 2.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488)*

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso.

#### Articolo 3.

*(Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64)*

1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989,

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.

## Articolo 4.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal CIPE è compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonchè alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, già deliberate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.

## Articolo 5.

*(Attività residua del commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno)*

1. Il commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è abilitato fino al 31 marzo 1994 a dare adempimento alle autorizzazioni per l'assunzione di impegno, già adottate entro il 31 dicembre 1993 dalle amministrazioni subentranti, e a dare corso ai pagamenti utilizzando le somme residue risultanti alla predetta data del 31 dicembre 1993 sul conto corrente di tesoreria intestato alla soppressa Agenzia.



## Articolo 6.

*(Disposizioni in materia di interventi cofinanziati)*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro ed il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.».

## Articolo 7.

*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Il personale di qualunque amministrazione, già in servizio presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso il soppresso Dipartimento, addetto alla conduzione di autoveicoli, resta assegnato al Ministero del bilancio e della programmazione economica fino al 30 aprile 1994. A tale personale si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228.

2. Al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che entro la data del 28 febbraio 1994 abbia revocato la domanda di trattenimento in servizio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, è posta a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, secondo la ripartizione operata con le delibere CIPE assunte ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 19, introdotto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228.

4. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994 per la conclusione delle procedure concorsuali. Tale termine è da considerare perentorio.

## Articolo 8.

*(Modalità di funzionamento del Fondo ex articolo 19  
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 5-bis, introdotto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-ter. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

economica, variazioni di bilancio di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.».

## Articolo 9.

*(Disposizioni in materia di agevolazioni industriali)*

1. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, sono versate ad un'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versati sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi.

2. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole: «comprese quelle di infrastrutturazione» sono inserite le seguenti: «e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari».

## Articolo 10.

*(Disposizioni in materia fiscale)*

1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che siano divenuti atti all'uso anteriormente al 15 aprile 1993, ancorchè alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze, e l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria anteriormente alla suddetta data. Ai medesimi effetti l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4 della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile agli utili relativi al periodo d'imposta chiuso anteriormente alla predetta data, ancorchè alla stessa data non ancora dichiarati.

## Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCALFARO

CIAMPI - SPAVENTA - BARUCCI - GALLO  
- BARATTA - CASSESE

Visto, il Guardasigilli: CONSO